



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 05 del 19/09/2019

Ricorso dell'atleta STERLE LORENZO per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD CENTRO GIOCO SPORT COSELLI (Cod. Fipav 070310083)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta Sterle Lorenzo, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 01/07/2019, regolarmente ricevuta in data 09/07/2019, l'Atleta Sterle Lorenzo chiedeva, in via amichevole, alla Società ASD Centro Gioco Sport Coselli il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società ASD Centro Gioco Sport Coselli riscontrava tale richiesta in data 11/07/2019, negando il consenso allo svincolo.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 24/07/2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni, riassumibili come segue: 1) situazione di incompatibilità ambientale, in seguito agli accadimenti intervenuti in occasione dell'incontro disputato in data 12/01/2019 a Trieste, che hanno coinvolto altri compagni di squadra, nonché dirigenti della Società; 2) situazione di incompatibilità ambientale correlata ad accuse asseritamente formulate da un dirigente della Società,



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 05 del 19/09/2019

relative allo stile di vita extrasportivo dell'Atleta, con conseguente asserita "*situazione di estremo disagio e dei comportamenti della ASD Coselli e della propria dirigenza contrari ad ogni regola di probità sportiva e di correttezza*"; 3) l'essere stato trasferito ad altra Società, nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte dell'Atleta e dei suoi genitori.

- La Società si costituiva in data 04/08/2019, contestando le motivazioni di cui al ricorso dell'Atleta e chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso dell'Atleta, con condanna dello stesso al pagamento delle spese per lite temeraria e segnalazione alla Procura Federale FIPAV per i fatti aventi rilievo disciplinare; nonché, in alternativa, concedere lo svincolo all'Atleta previa corresponsione degli indennizzi federali maturati, nonché degli arretrati e delle spese di formazione.
- All'odierna udienza, presente l'Atleta ed il relativo legale Avv. Ziani, nonché, in rappresentanza della Società, giusta delega in atti, il sig. Antonello Taliento, venivano, rispettivamente, richiamate le circostanze dedotte in ricorso ed in memoria di costituzione, nonché l'Atleta rappresentava l'ulteriore disinteresse del Sodalizio alle sue prestazioni, in quanto non si presentava nessun rappresentante dello stesso, senza giustificazione alcuna, all'incontro di pianificazione della nuova stagione sportiva, organizzato dalla Società, la quale giustificava l'assenza con il fatto che, successivamente alla convocazione, era stato introdotto il ricorso dell'Atleta e riteneva, pertanto, di condizionare detto incontro all'esito del presente procedimento
- Veniva altresì chiesta dall'Atleta l'acquisizione agli atti di documentazione ulteriore, rispetto alla quale la Società si opponeva.
- All'esito di ampia ed approfondita discussione, la Commissione tratteneva in decisione.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 05 del 19/09/2019

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Preliminarmente, in ordine alla richiesta acquisizione dell'ulteriore documentazione offerta dall'Atleta, si rammenta che, a mente del punto n. 7 della Guida pratica inerente il procedimento di svincolo per giusta causa, nessun'altra prova, oltre a quelle dimesse dalle parti in allegato agli atti introduttivi, può essere acquisita nell'ulteriore svolgimento del procedimento.

In ogni caso, anche alla luce dell'art. 66, c. 4, Regolamento Giurisdizionale, si rileva che la maggior parte della documentazione della quale l'Atleta ha chiesto l'acquisizione è di formazione antecedente alla presentazione del ricorso, e comunque ritenuta, anche con riguardo alla parte restante di tali documenti, da questa Commissione non rilevante ai fini della decisione, in quanto riferita a fatti non contestati.

Quanto al merito del ricorso, i fatti in relazione ai quali viene lamentata un'incompatibilità ambientale, rispetto al primo punto di cui sopra, risultano non avere visto l'Atleta direttamente coinvolto; quanto al secondo elemento di lamentata incompatibilità, relativo ad asserite accuse della Società in ordine allo stile di vita extrasportivo dell'Atleta, risultano esservi solo mere deduzioni di parte al riguardo, prive tuttavia di riscontro documentale.

Peraltro, si rileva che la Società ha confermato di avere esclusivamente svolto un generico ed impersonale richiamo, a tutti i componenti della stessa, riguardo all'importanza di adottare comportamenti, dentro e fuori dal campo, consoni ad uno stile di vita sportivo.

Ciò posto, dalle deduzioni d'udienza è emerso, piuttosto, che la richiesta di svincolo formulata dall'Atleta è legata unicamente ad una propria scelta, libera e consapevole, effettuata quale forma di solidarietà nei confronti di altri compagni di squadra, che pure hanno proposto richiesta di svincolo per giusta causa.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 05 del 19/09/2019

Con riferimento, infine, al terzo motivo di ricorso, inerente l'essere stato l'Atleta trasferito ad altra Società nelle stagioni sportive precedenti, senza sottoscrizione da parte sua e dei suoi genitori, si osserva che trattasi di questione esulante la competenza di questa Commissione e, pertanto, non può essere presa in considerazione.

Si trasmette, in ogni caso, la documentazione del caso alla Procura Federale FIPAV per quanto di eventuale competenza.

Da ultimo, pur ritenendosi il ricorso non accoglibile per quanto espresso, si ritiene non sussistano elementi per riconoscere la temerarietà della lite.

Si ritiene dunque, alla luce di quanto sopra ed anche degli artt. 34-35 RAT, che non sussistano i presupposti per invocare una giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e, per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente, con conseguente rifusione alla Società della tassa dalla stessa versata.

Affissione all'Albo il 19/09/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale